

Prot. n. 8089/RP

Roma, 1° dicembre 2022

Gentile Presidente, gentile Relatore,

desidero trasmetterLe, quale contributo *all'esame dell'Atto Governo n. 3: "riordino disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, il documento che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato lo scorso 30 novembre, per l'espressione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



All.to c.s.

Sen. Alberto Balboni
Presidente della
Commissione 1^a

Sen. Marco Lisei
Relatore

Sen. Nicola Calandrini
Presidente della
Commissione 5^a

Sen. Matteo Gelmetti
Relatore

Senato della Repubblica

R O M A

22/213/CU4/C1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO
DELLA MATERIA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA. PNRR**

Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118.

Al riguardo, come noto, l'ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in molte competenze loro attribuite.

Pertanto, si ritiene assolutamente necessario per le connessioni con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla Riforma.

Per questi motivi le Regioni, nello spirito di leale collaborazione ed al fine di non ostacolare l'iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **esprimono avviso favorevole all'intesa con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione delle norme puntuali che dovranno essere escluse dall'applicazione dello schema di decreto nei settori interessati ed in particolare per il Trasporto pubblico locale.**

Il Tavolo avrà il compito di armonizzare e coordinare le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le discipline di settore, già attuative, in molti casi, di diritto comunitario.

Si richiede che il Tavolo si riunisca in tempo utile per l'espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari.

Al riguardo, nel manifestare la completa disponibilità della Conferenza, si sottopongono alcune proposte emendative.

Proposte emendative:

- 1) Articolo 4

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, in quanto espressione di principi generali. Sono fatte salve le discipline di settore coerenti con i richiamati principi".

Motivazione

L'art. 4 stabilisce la prevalenza delle disposizioni contenute nel presente decreto sulle normative di settore, escludendo esplicitamente solo i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, per il fatto che le rispettive disposizioni di settore sono attuative del diritto dell'Unione europea. La modifica proposta si rende necessaria considerato che anche altre normative di settore, tra cui, in particolare il TPL, sono disciplinate da normativa direttamente attuativa del diritto UE.

2) Articolo 32

L'articolo 32 è sostituito con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del presente decreto, laddove integrative della normativa di settore, attuativa del diritto dell'Unione Europea.

Motivazione

L'art. 8 della legge annuale concorrenza 2021 e il presente decreto attuativo intervengono su un settore che, come si è detto sopra, è già disciplinato da una normativa attuativa del diritto europeo. Ulteriori previsioni, soprattutto in assenza di un testo di riordino, generano molta confusione interpretativa riguardo le norme da considerare integrative o meno di quelle attualmente vigenti.

Pertanto, si ritiene opportuno almeno restare nell'ambito della delega, che non riguarda tutti gli aspetti disciplinati dal Titolo II, cui l'attuale formulazione dell'art. 32 rimanda, ma solo le modalità di gestione e affidamento, di cui al capo II.

Roma, 30 novembre 2022